ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-137 del 23/12/2020

Oggetto Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura. Approvazione

dello schema di Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Parma per l'attivazione di forme di collaborazione

in ambiti di comune interesse.

Proposta n. PDEL-2020-147 del 22/12/2020

Struttura proponente Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura

Dirigente proponente Fantini Giovanni

Responsabile del procedimento Gaddi Giulia

Questo giorno 23 (ventitré) dicembre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Parma per l'attivazione di forme di collaborazione in ambiti di comune interesse.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi di Parma ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e della autonomia della ricerca;
- che Arpae ritiene opportuno che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università
 e con i singoli docenti vengano consolidati, al fine di ottimizzare le interazioni fra le
 attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con le funzioni proprie dell'Agenzia;

RICHIAMATO:

- il Protocollo d'Intesa tra Arpae e Università degli Studi di Parma per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse, approvato con D.D.G. n. 4 del 19/01/2016;

CONSIDERATO:

- che l'Università degli Parma e Arpae hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa allo scopo di rinnovare la collaborazione sulle tematiche ambientali tra i due enti, definendo gli ambiti di reciproca collaborazione, per la realizzazione di iniziative, progetti specifici, scambi di esperienze, proposte di stage, corsi formativi, collaborazioni nella didattica, ricerca, progettazione ambientale, studio degli inquinanti ambientali;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;

- che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di equivalente durata previo accordo scritto tra le Parti;

CONSIDERATO:

- che la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione di cui trattasi sarà demandata a successive specifiche convenzioni, che verranno stipulate dalle strutture dell'Università di Parma e di Arpae competenti sulla base dei rispettivi Regolamenti;
- che le convenzioni di cui sopra dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;
- che le suddette convenzioni saranno oggetto di specifica approvazione con apposito atto adottato dai Responsabili delle strutture coinvolte;

RITENUTO:

- pertanto opportuno sottoscrivere lo schema di Protocollo d'Intesa con l'Università degli Studi di Parma, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

 del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni Fantini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990, la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa con l'Università degli Studi di Parma, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l'attivazione di forme di collaborazione in ambiti di comune interesse;
- di dare atto che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di equivalente durata, previo accordo scritto tra le Parti;
- 3. di demandare la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione di cui

trattasi a successive specifiche convenzioni, che verranno stipulate dalle strutture dell'Università di Parma e di Arpae competenti sulla base dei rispettivi Regolamenti.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae), con sede in Bologna, via Po n. 5, P.IVA e CF 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Giuseppe Bortone,

e

Università degli Studi di Parma (di seguito denominata Università), con sede in Parma, via Università n. 12, P.IVA e CF 00308780345, rappresentata dal Rettore prof. Paolo Andrei,

nel prosieguo denominate congiuntamente "Parti"

Premesso:

- che le Parti hanno sottoscritto in data 29/06/2006 un Protocollo d'Intesa, da ultimo rinnovato il 4 maggio 2016, della durata di anni tre, finalizzato a realizzare un rapporto organico di collaborazione volto a favorire e rendere più efficaci le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni;
- che in considerazione dei positivi risultati conseguiti e dei proficui rapporti in essere tra le singole strutture agenziali e universitarie, le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente e sviluppare i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

per quanto sopra premesso:

Arpae e Università, così come sopra rappresentate, convengono di stipulare il seguente Protocollo di Intesa secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 1 - Oggetto

Arpae e Università si impegnano ad attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti, con individuazione delle risorse necessarie e disponibili da definirsi nelle convenzioni attuative di cui

all'art. 2:

1) Ricerca

- a) programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio e del settore ambiente- salute;
- b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;
- c) promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, con particolare riferimento alla partecipazione congiunta in consorzi per il finanziamento di progetti di ricerca europea;
- d) finanziamento di borse di dottorato ed assegni di ricerca con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti specifici delle aree di attività di Arpae;

2) Didattica

- a) attività formative, o anche semplici moduli, del percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico con possibilità di attribuzione della relativa responsabilità didattica al personale di Arpae;
- attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti;
- c) attività formative, o anche semplici moduli, dei corsi di formazione post lauream dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi professionalizzanti master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer e winter school negli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpae, con e senza riconoscimento di crediti formativi. La collaborazione potrà inoltre riguardare le attività dirette al superamento dell'esame di stato, per le professioni per cui è previsto;
- d) elaborazione di proposte di stage e accoglimento da parte di Arpae di studenti in tirocinio curriculare e tesi di laurea e di studenti di dottorato;

e) elaborazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale interno dei due Enti e/o a soggetti esterni;

3) Terza Missione

- a) attività di disseminazione delle conoscenze negli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpae;
- b) coinvolgimento dei cittadini in attività di ricerca condivisa, secondo il modello della "citizen science":
- c) supporto a progetti e programmi strategici di gestione territoriale da parte degli enti pubblici preposti;

la realizzazione di azioni condivise nei vari ambiti della Terza Missione, inclusi i punti sopra elencati, sarà perseguita anche nella consapevolezza del loro importante ruolo di sensibilizzazione della società verso i temi dell'Agenda Onu 2030;

4) Attrezzature

a) utilizzo di attrezzature laboratoristiche e specialistiche a fini di studio e di ricerca.

Art. 2 - Accordi attuativi

I contenuti e le modalità della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa saranno definiti in apposite convenzioni attuative sottoscritte dalle strutture dell'Università e di Arpae sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Tali convenzioni dovranno individuare, di volta in volta, le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature eventualmente necessari a supporto di ogni singolo iniziativa/progetto, nonché le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art. 3 - Referenti

Per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione con l'Università di Parma di cui al presente Protocollo di Intesa, Arpae si avvarrà delle Strutture dell'Agenzia.

I competenti Responsabili delle Strutture di Arpae potranno essere di volta in volta delegati dal Direttore Generale alla sottoscrizione delle convenzioni in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae.

Il Rettore dell'Università di Parma designerà un Responsabile di riferimento per la gestione della collaborazione di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda la collaborazione nella didattica di cui all'articolo 1, lettere b), c) le Parti concordano che:

-tale attività potrà essere formalizzata dai Responsabili sopra individuati, in funzione della complessità della collaborazione da attivare, compatibilmente con i piani di lavoro e la disponibilità organizzativa delle singole Parti e sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore;

-le docenze svolte dal personale dell'Università e di Arpae sono effettuate gratuitamente, senza oneri a carico dei due Enti.

Art. 4 – Utilizzazione dei risultati e dei loghi

Le Parti, quale principio generale, stabiliscono la condivisione dei risultati dell'attività collaborativa oggetto del presente Protocollo, nonché la condivisione della loro utilizzazione. La pubblicazione dei risultati dell'attività collaborativa potrà avvenire, in ogni caso, previo accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano a non utilizzare l'una il nome e/o il logo dell'altra per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, nei limiti posti ai contraenti dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Art. 5 – Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente Protocollo non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.

Art. 6 – Garanzie assicurative

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente da Arpae impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge –contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione di Arpae per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 7 – Tutela Sicurezza e Salute

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo gli obblighi a carico dei Datori di Lavoro sia delle strutture ospitanti sia del personale ospitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Gli obblighi da regolamentare riguarderanno: informazione, formazione e addestramento del personale, misure di prevenzione e protezione poste in essere, sorveglianza sanitaria se necessaria, gestione delle emergenze, regolamenti di accesso.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le informazioni confidenziali dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo e dagli accordi attuativi che ne deriveranno.

Le Parti dichiarano espressamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs n.101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso

derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto

del Protocollo.

Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è

rinnovabile previo accordo tra le Parti, mediante la stipula di accordo scritto, per un ulteriore periodo

di equivalente durata. In mancanza di rinnovo, il Protocollo cesserà di produrre effetti alla scadenza,

fatta salva la prosecuzione delle attività eventualmente in corso di svolgimento.

Qualsiasi modificazione al presente Protocollo dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante

atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di

entrambe. Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante comunicazione tramite

posta elettronica certificata trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno tre mesi prima della

scadenza. Gli indirizzi di posta elettronica delle Parti sono i seguenti:

Per Università di Parma:protocollo@pec.unipr.it

Per ARPAE: dirgen@cert.arpa.emr.it

Allo scopo di assicurare la conclusione dei rapporti in essere al momento del recesso, la risoluzione

del Protocollo non investe i rapporti pendenti in base agli accordi attuativi dello stesso.

Art. 10 – Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, che

non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo di Bologna.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di

firma digitale delle Parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Parma e di Arpae in parti eguali e al versamento

all'Erario provvederà l'Università di Parma in modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione della

Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n.

10241/97 del 22/08/1997.

Arpae si impegna a corrispondere all'Università di Parma – entro il termine di 90 (novanta) giorni

dalla data di validità del presente Protocollo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva

dovuta.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

(Prof. Paolo Andrei)

ARPAE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Bortone)